REGOLAMENTO (CEE) N. 3074/92 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 72, 76 e 78 (numeri d'ordine 40.0720, 40.0760 e 40.0780) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglió

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 72, 76 e 78 (numeri d'ordine 40.0720, 40.0760 e 40.0780) originari della Tailandia il massimale è fissato rispettivamente a 189 000 pezzi, 169 e 159 tonnellate; che in data 9 giugno 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Tailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 30 ottobre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Tailandia:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0720	72	6112 31 10	Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di
	(1 000 pezzi)	6112 31 90	cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali
	1 ' ' ' \	6112 39 10	
		6112 39 90	
		6112 41 10	
		6112 41 90	
		6112 49 10	
	}	6112 49 90	
		6211 11 00	
		6211 12 00	
40.0760	76	6203 22 10	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per
	(tonnellate)	6203 23,10	ragazzo; grembiuli, camiciotti e altri indumenti da
	1 ` ′	6203 29 11	lavoro, diversi da quelli a maglia, per donna o per
	1	6203 32 10	ragazza
	1	6203 33 10	
		6203 39 11	
		6203 42 11	
		6203 42 51	
	1	6203 43 11	
	1	6203 43 31	1
	1	6203 49 11	
	1	6203 49 31	

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

^(*) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).